Conto corrente con la posta

Anno 90° — Numero 80

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Giovedì, 7 aprile 1949** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganse le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 4 agosto 1948
registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1948
registro Presidenza n. 19, foglio n. 378.

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

MEZZETTI Enrico di Ernesto e di Benfenati Angiolina, nato a Malalbergo nel 1913, partigiano combattente. — Comandante di una brigata partigiana recava alla Causa l'apporto generoso della sua schietta fede, della sua illimitata devozione e del suo valoroso ardimento. Alla testa di pochi uomini attaccava audacemente a colpi di bombe a mano una colonna tedesca mettendola in fuga. Altre numerose azioni di sommo coraggio compiva durante l'intero ciclo operativo distinguendosi per sagacia, sprezzo del pericolo ed arrecando al nemico, sempre superiore per numero e per armamento, ingenti perdite in uomini e materiali. — Emilia, settembre 1943-aprile 1945.

PANDIANI Bernardo fu Enrico e di Pisani Maria, nato a Taranto nel 1912, tenente del genio di complemento, partigiano combattente. — Vice comandante di una brigata partigiana già distintosi in precedenti azioni, di ritorno, al comando di una formazione di specialisti, da una ardita missione durante la quale aveva collocato mine anticarro su una rotabile frequentata da colonne tedesche, accorreva in aiuto di un piccolo presidio partigiano che era per essere sopraffatto da ingenti forze nemiche. Con abile manovra attaccava i tedeschi e dopo due giorni di aspra lotta compiendo atto di sublime valore, riusciva a far disimpegnare i compagni minacciati, respingeva i ripetuti contrattacchi tedeschi e recuperava quadrupedi, armi e materiali lasciati dai partigiani sulla posizione. Costante esempio di altruismo, valore e sprezzo del pericolo. — Ronchidosso, 27-30 settembre 1944.

MEDAGLIA DI BRONZO

FRANCHINI Franco di Renato e di Chiesa Marta Ines, nato a Sarzana nel 1920, allievo ufficiale di fanteria, partigiano combattente. — Invitato a partecipare ad una importante riunione di comandanti partigiani non esitava, per recarvisi, ad attraversare una zona fortemente controllata dai nazifascisti Scoperto da una pattuglia tedesca, visto preclusa ogni via di scampo, distruggeva i documenti riservati di cui era in possesso e reagiva col fuoco al fuoco nemico. Rimasto ferito durante l'impari lotta veniva catturato e, fra tormenti e sevizie, subiva duro e lungo carcere che temprava il suo fiero animo a maggiori ardimenti e maggiori audacie per la redenzione della Patria. — Cisa, 26 novembre 1944.

(973)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 marzo 1949, n. 99.

Proroga, con modificazioni, del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, relativo al conferimento dei posti di ruolo mediante concorsi interni al personale non di ruolo in servizio presso Enti pubblici locali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale di ruolo, degli enti indicati nell'art. 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61 in possesso dei titoli di studio prescritti, e al personale non di ruolo contemplato nell'art. 3 dello stesso decreto legislativo, che fosse in possesso dei requisiti previsti dallo stesso art. 3 alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, saranno conferiti, con l'osservanza delle norme del suddetto decreto, oltre i posti disponibili alla data della sua entrata in vigore, anche quelli che si renderanno disponibili per revisione delle tabelle organiche, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, entro il 26 febbraio 1950.

Restano ferme le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'art. 3 del citato decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61.

Art. 2.

I benefici previsti dall'art. 4 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, sono estesi anche al personale di ruolo, il quale, in possesso dei titoli di studio richiesti, aspiri al passaggio a posti di categoria superiore a quella di provenienza, qualora sia già stato assegnato a tali posti mediante provvedimento dell'Amministrazione e li occupi in modo lodevole ed ininterrotto da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

I benefici previsti dall'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, sono estesi al personale non di ruolo dimissionario entro il 26 febbraio 1950.

Art. 4.

Dei benefici della presente legge non usufruisce il personale degli Enti pubblici locali a favore dei cui dipendenti sia già stata fatta applicazione del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61.

Art. 5.

Qualora un Ente pubblico locale non raggiunga nel suo personale la percentuale d'obbligo di mutilati ed invalidi di guerra stabilita dalla legge 21 agosto 1921, n. 1312, la copertura del numero prescritto di posti con mutilati ed invalidi ha la precedenza rispetto all'assunzione in ruolo degli avventizi contemplati nella presente legge.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 marzo 1949

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 17 marzo 1949, n. **100**.
Proroga della durata delle società cooperative.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La durata delle società cooperative, legalmente costituite e la cui decadenza sia avvenuta anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, si presume prorogata per un periodo di tempo eguale a quello in origine stabilito, ed in ogni caso per un periodo non inferiore a due anni dall'entrata in vigore della presente legge, salvo che la proroga stessa non risulti esplicitamente esclusa dagli statuti, ovvero che la società cooperativa abbia di fatto cessato da ogni attività dopo la scadenza del termine stabilito per la sua durata.

Le assemblee dei soci hanno sempre facoltà di deliberare lo scioglimento della società nella forma e con la maggioranza stabilite dalla legge e dagli statuti sociali.

I soci i quali, al termine della durata statutaria della società, non intendano di continuare a farne parte, hanno diritto di recedere, a norma di legge e di statuto, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 marzo 1949

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI — GRASSI — VANONI — TUPINI — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 21 marzo 1949, n. **101**.
Modificazioni alla composizione del Consiglio superiore di sanità ed a talune sue attribuzioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 12 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio superiore di sanità è composto:

di quattordici dottori in medicina e chirurgia, dei quali quattro particolarmente esperti in igiene e medicina preventiva, uno in malariologia, due in medicina generale, uno in fisiologia, uno in pediatria, uno in medicina del lavoro, uno in tisiologia, uno in dermosifilopatia, uno in ostetricia e ginecologia ed uno in chirurgia, scelti preferibilmente tra i docenti universitari delle rispettive materie;

di due dottori in veterinaria, particolarmente versati in igiene veterinaria;

di due ingegneri esperti in ingegneria sanitaria;

di un dottore in chimica;

di un farmacologo;

di due ufficiali sanitari capi di ufficio di igiene;

di due medici ospedalieri e di un farmacista direttore di farmacia;

di due medici condotti;

di due professori dei ruoli delle Facoltà di medicina e chirurgia, direttori di istituti di clinica;

di un giureconsulto;

di nove membri designati rispettivamente, uno per ciascuno, dai Ministeri dell'interno, della pubblica istruzione, di grazia e giustizia, della marina mercantile, dell'industria e del commercio, del lavoro e della previdenza sociale, dell'agricoltura e delle foreste, dall'Alto Commissariato dell'alimentazione e dall'Istituto centrale di statistica;

di un rappresentante della Croce Rossa Italiana;

di un rappresentante medico dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia;

di un ufficiale generale medico designato dal Ministero della difesa;

nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, per un periodo di tre anni e riconfermabili.

Fanno, inoltre, parte del Consiglio stesso:

il segretario generale dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

il direttore generale dei servizi medici dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

il direttore generale dell'Istituto di sanità pubblica;

l'ispettore generale dei servizi veterinari e un ispettore generale chimico-farmacista dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

il ragioniere generale dello Stato o un funzionario da lui delegato;

il direttore generale dell'urbanistica e delle opere igieniche del Ministero dei lavori pubblici;

il capo dell'ufficio sanitario delle Ferrovie dello Stato;

il capo dell'Ispettorato medico del lavoro;

i presidenti delle Federazioni nazionali delle professioni sanitarie chiamati a partecipare di diritto, a norma dell'art. 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.

« Il Consiglio superiore di sanità elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta di voti, il presidente ed il vicepresidente, che esplicano le loro mansioni anche presso le sezioni del Consiglio.

« E' in facoltà dell'Alto Commissario di convocare ed intervenire alle adunanze del Consiglio superiore di sanità, riunito in adunanza generale o di sezione.

« L'Alto Commissario designa a segretario del Consiglio superiore di sanità un funzionario medico in servizio presso l'Alto Commissariato ».

Art. 2.

Alla lettera c) dell'art. 14 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituita la seguente:

« c) sulla determinazione sia dei sali di chinino che possono essere acquistati e lavorati dal Ministero delle finanze e sia dei preparati sintetici, specifici per la cura e la profilassi della malaria; sulla forma dei relativi preparati e sui modi di distribuzione di essi; sui preparati sussidiari per la cura della malaria, a norma dell'art. 315 ».

Art. 3.

Il limite di lire cinquecentomila previsto nel primo comma dell'art. 228 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è elevato a lire dieci milioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1949, n. 102.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Martino Vescovo, in frazione Serò del comune di Zignago (La Spezia).

N. 102. Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Luni in data 1° luglio 1941, integrato con postilla 8 ottobre 1948, relativo alla erezione della parrocchia di San Martino Vescovo, in frazione Serò del comune di Zignago (La Spezia), e viene autorizzato il relativo Beneficio ad accettare la donazione disposta in suo favore da Luigi Sibaldi, consistente in una casa rustica con annesso terreno, del valore dichiarato di L. 2500.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1949, n. 103.

Dichiarazione formale dei fini delle Confraternite di San Giacinto e della Morte ed Orazione, con sede in Patrica (Frosinone).

N. 103. Decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini delle Confraternite di San Giacinto e della Morte ed Orazione, con sede in Patrica (Frosinone).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1949, n. 104.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Vincenzo, in località Spiazzo del comune di Grancona (Vicenza).

N. 104. Decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Vicenza in data 20 marzo 1927, relativo alla erezione della parrocchia di San Vincenzo, in località Spiazzo del comune di Grancona (Vicenza).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1949

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1949.

Scioglimento del Consiglio comunale di Roccagorga (Latina) e nomina del commissario straordinario.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

L'Amministrazione comunale di Roccagorga sorta dalle elezioni amministrative del 24 marzo 1946, ha dato prova, sino dalla sua costituzione, oltre che di assoluto disinteresse nel governo della cosa pubblica, di palese resistenza ai suggerimenti dell'autorità governativa, intesi a condurne l'azione sul piano della legalità.

La più grave irregolarità di cui essa si è resa responsabile è costituita dalla ostinatezza con cui si è opposta all'applicazione dei tributi locali. Al riguardo va rilevato, in particolare, il comportamento tenuto nell'applicazione dell'imposta di consumo sul vino, per la cui riscossione, da parte dell'appaltatore, il Consiglio comunale avrebbe dovuto adottare apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 3 ultimo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 29 marzo 1947, n. 177, che approvasse il prescritto regolamento contenente le norme per le denunzie, gli accertamenti, ecc.

L'atteggiamento negativo tenuto al riguardo dall'Amministrazione e la notizia che erano state iniziate trattative con l'appaltatore per la conseguente riduzione del canone da L. 65.000 e L. 35.000 indusse la Prefettura a rivolgere, in data 21 maggio 1948, una formale diffida, perchè fosse deliberato il predetto regolamento; la deliberazione fu adottata dalla Giunta comunale, ma è rimasta, ciononostante, priva di effetti in quanto non è stata volutamente sottoposta alla ratifica del Consiglio.

In dipendenza di ciò l'appaltatore si è rifiutato di versare il canone mensile e, successivamente, poichè egli ha reclamato la rivalsa del danno subito per la mancata riscossione dell'imposta sul vino, la Giunta ha adottato altra deliberazione — illegittima in quanto la materia non rientra nella sua competenza nè ricorrono motivi d'urgenza — con la quale ha stabilito di aumentare del 25 % la tariffa sulle bevande vinose ed alcooliche e del 10 % quelle sulle rimanenti voci « ad esclusivo interesse dell'appaltatore e per tutto il periodo dell'appalto » che termina nel dicembre 1952.

La mancata esecuzione degli accertamenti inerenti all'applicazione dell'imposta di famiglia per l'anno decorso ed il mancato adeguamento delle tariffe dell'imposta di consumo per i generi tassati « ad valorem » rappresentano, insieme alla

precedente, un complesso di inadempienze, tutte della stessa natura e tutte sussistenti nonostante le espresse contestazioni rivolte in proposito dalla Prefettura, le quali rispondono, evidentemente, ad un preciso, arbitrario programma, intese a non applicare i tributi locali.

A tale deleteria azione, che compromette seriamente la già critica situazione finanziaria dell'Ente, si aggiungono numerose e non meno gravi irregolarità quali:

1) L'arbitraria procedura per la quotizzazione di terreni demaniali, disposta senza alcuna preventiva intesa con il commissario per gli usi civici, con conseguente danno di L. 40.000 per il Comune.

2) La gestione diretta da parte del sindaco, della somma ricavata dalla vendita di q.li 35 di carta da macero dell'archivio di deposito effettuata con l'assistenza di due assessori e del segretario comunale nel giugno 1943.

3) Il disinteresse più assoluto nella gestione del patrimonio comunale. Infatti in seguito al taglio di piante in un bosco confinante con quello del Comune fu accertato che erano stati abusivamente tagliati oltre cento quintali di legname nella zona di proprietà della civica azienda. L'Amministrazione, sebbene edotta di ciò e formalmente invitata dal consigliere Piccaro, durante una seduta consiliare, ad agire per il risarcimento del danno subito, trascurò la cosa provocando, anche in tale occasione, un danno non irrilevante al Comune in quanto la ditta alla quale fu successivamente aggiudicato il taglio del bosco comunale ottenne di convertire in suo favore il danno causato dal taglio abusivo.

Non immune da censura è infine l'operato dell'Amministrazione predetta per il ritardo sovente frapposto nel corrispondere gli assegni spettanti ai dipendenti comunali (la tredicesima mensilità del 1947 non era ancora stata pagata alla data del 10 maggio 1948), per l'irregolare e confusionaria conservazione degli atti d'ufficio e per altre varie inadempienze che hanno formato oggetto di formali diffide da parte dell'autorità di vigilanza.

Tenuto conto, pertanto, delle gravi responsabilità accertate e della azione arbitraria ed illegale lesiva degli interessi comunali, in cui l'Amministrazione stessa ha persistito con deliberata noncuranza dei ripetuti richiami, si rende necessario procedere, ai sensi dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, allo scioglimento del Consiglio comunale di Roccagorga, il quale peraltro, si è ridotto a soli nove membri su venti assegnati al Comune, in seguito alla morte di due consiglieri ed alle dimissioni rassegnate dallo stesso sindaco, da quattro assessori e da altri quattro consiglieri.

In tali sensi si è anche pronunziato il Consiglio di Stato nell'adunanza del 16 novembre 1948 e, pertanto, in conformità del parere espresso dall'autorevole Consesso, è stato predisposto l'unito schema di decreto che mi onoro sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma e che contempla anche la nomina di un commissario straordinario al Comune nella persona del vice prefetto ispettore, dott. Francesco Vecchi.

Roma, addì 25 febbraio 1949

Il Ministro: SCELBA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e la legge 9 giugno 1947, n. 530;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 16 novembre 1948;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Roccagorga (Latina) è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto ispettore, dott. Francesco Vecchi, è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai sensi di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1949

EINAUDI

SCELBA

(1259)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1949.

Approvazione della tabella di ripartizione dei Comuni della provincia di Reggio Calabria ai fini delle verificazioni quinquennali dei terreni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto l'art. 118 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Vista l'unita tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Reggio Calabria, predisposta dall'Ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria, allo scopo di stabilire il turno delle verificazioni quinquennali da eseguirsi per l'aggiornamento del nuovo catasto terreni;

Ritenuto che tale ripartizione è stata fatta con riguardo alla ubicazione, all'importanza ed al numero dei Comuni;

Decreta:

E' approvata l'unita tabella di ripartizione dei Comuni della provincia di Reggio Calabria allo scopo di determinare i turni delle verificazioni quinquennali, da eseguirsi in detti Comuni per rilevare ed accertare i cambiamenti contemplati nel titolo IV del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153.

I turni quinquennali di verificazione si inizieranno negli anni indicati nella tabella per ogni gruppo di Comuni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1949

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1949
Registro Finanze n. 4, foglio n. 20. — LESEN

Tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Reggio Calabria, agli effetti delle verificazioni quinquennali dei terreni, con l'indicazione per ogni gruppo dell'anno in cui dovrà eseguirsi la prima verificazione.

GRUPPO I

(Prima verificazione: anno 1950)

Distretto di PALMI

1) Cosoleto
2) Delianova
3) Gioia Tauro
4) Melicuccà
5) Palmi
6) Rosarno
7) Sant'Eufemia d'Aspromonte
8) San Procopio
9) Seminara
10) Sinopoli

Distretto di VILLA SAN GIOVANNI

1) Bagnara Calabra
2) Calanna
3) Fiumara
4) Laganadi
5) Sant'Alessio d'Aspromonte
6) San Roberto
7) Santo Stefano in Aspromonte
8) Scilla
9) Villa San Giovanni

GRUPPO II
(Prima verificazione: anno 1951)

Distretto di TAURIANOVA

1) Cittanova
2) Molochio
3) Oppido Mamertina
4) Rizziconi
5) Santa Cristina d'Aspromonte
6) Scido
7) Taurianova
8) Terranova Sappo Minulio
9) Varapodio

Distretto di POLISTENA

1) Anoia
2) Candidoni
3) Cinquefronti
4) Feroleto della Chiesa
5) Galatro
6) Giffone
7) Laureana di Borrello
8) Maropati
9) Melicucco
10) Polistena
11) San Giorgio Morgeto
12) San Pietro di Carità
13) Serrata

GRUPPO III
(Prima verificazione: anno 1952)

Distretto di REGGIO CALABRIA

1) Cardeto
2) Motta San Giovanni
3) Reggio Calabria

Distretto di MELITO DI PORTO SALVO

1) Bagaladi
2) Condofuri
3) Melito di Porto Salvo
4) Montebello
5) Roccaforte del Greco
6) Roghudi
7) San Lorenzo

GRUPPO IV
(Prima verificazione: anno 1953)

Distretto di MELITO DI PORTO SALVO

1) Africo
2) Bova
3) Bova Marina

Distretto di LOCRI

1) Antonimina
2) Ciminà
3) Portigliola
4) Sant'Ilario dello Jonio

Distretto di BIANCO

1) Ardore
2) Benestare
3) Bianco
4) Bovalino
5) Brancaleone
6) Bruzzano Zeffirio
7) Caraffa del Bianco
8) Careri
9) Casignano
10) Ferruzzano
11) Palizzi
12) Platì
13) Samo
14) San Luca
15) Sant'Agata del Bianco
16) Staiti

GRUPPO V
(Prima verificazione: anno 1954)

Distretto di LOCRI

1) Agnana Calabra
2) Canolo
3) Gerace Superiore
4) Gioiosa Ionica
5) Grotteria
6) Locri
7) Mammola
8) Marina di Gioiosa Ionica
9) Martone
10) San Giovanni di Gerace
11) Siderno

Distretto di CAULONIA

1) Bivongi
2) Camini
3) Caulonia
4) Monasterace
5) Pazzano
6) Placanica
7) Riace
8) Roccella Ionica
9) Stignano
10) Stilo

Roma, addì 7 febbraio 1949

Il Ministro: VANONI

(1198)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1949.

Revoca dei decreti 3 febbraio e 15 marzo 1946, riguardanti la sottoposizione a sindacato della Società anonima italiana « Hoesch » in liquidazione, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1946, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sindacato la Società anonima italiana « Hoesch » in liquidazione, con sede in Milano, e nominato sindacatore il rag. Marcucci Giuseppe, che con decreto 15 marzo 1946, è stato sostituito col dott. Chiaraviglio Luigi;

Ritenuto che la liquidazione della suindicata Società è completamente passiva e quindi si rende opportuno revocare il sindacato;

Visto l'art. 9 del predetto regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

Sono revocati i decreti 3 febbraio 1946 e 15 marzo detto, con i quali è stata sottoposta a sindacato la Società anonima italiana « Hoesch » in liquidazione, con sede in Milano, via G. Verdi n. 7, e nominati sindacatori prima il rag. Marcucci Giuseppe e successivamente il dott. Chiaraviglio Luigi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1949

Il Ministro: PELLA

(1246)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1949.

Aumento dell'indennità di contingenza ai notai cessati dall'esercizio, loro vedove e orfani.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il decreto Ministeriale 26 aprile 1948, col quale veniva approvato il testo unico delle disposizioni concernenti la concessione di pensioni, indennità e assegni ai notai cessati dall'esercizio e alle loro famiglie e il successivo decreto 12 dicembre stesso anno, con il quale l'indennità di contingenza fu elevata da lire tremila a lire cinquemila mensili;

Ritenuto che la situazione finanziaria della Cassa consente di meglio adeguare alle presenti necessità della vita l'indennità di contingenza, elevandola da lire cinquemila a lire ottomila mensili;

Vista la conforme deliberazione in data 11 marzo 1949 della Commissione amministratrice della Cassa predetta;

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Decreta:

L'indennità di contingenza a favore dei notai e delle loro famiglie prevista in lire cinquemila mensili col decreto Ministeriale 12 dicembre 1948 è elevata, con effetto dal 1° aprile 1949, a lire ottomila mensili.

Roma, addì 1° aprile 1949

Il Ministro: GRASSI

(1284)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale del 2 aprile 1949:

Armocida Nicola, notaio residente nel comune di Gambara, distretto notarile di Brescia, è traslocato nel comune di Grottammare, distretto notarile di Ascoli Piceno;

Beitoni Andrea, notaio residente nel comune di Calvisano, distretto notarile di Brescia, è traslocato nel comune di Brescia;

La Gamba Giuseppe, notaio residente nel comune di Castelnuovo Berardenga, distretto notarile di Siena, è traslocato nel comune di Monte Argentario, distretto notarile di Grosseto;

Gianni Gaetano, notaio residente nel comune di Albese con Cassano, distretto notarile di Como, è traslocato nel comune di Mezzoiuso, distretto notarile di Palermo;

Gattini Alberto, notaio residente nel comune di Pergola, distretto notarile di Pesaro, è traslocato nel comune di Cagli, stesso distretto;

Guccione Gioacchino, notaio residente nel comune di Badolato, distretto notarile di Catanzaro, è traslocato nel comune di Cerda, distretto notarile di Termini Imerese;

Lombardino Giosuè, notaio residente nel comune di Favignana, distretto notarile di Trapani, è traslocato nel comune di Gibellina, stesso distretto.

(1275)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Massa Carrara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948.

Con decreto interministeriale in data 21 ottobre 1948, registrato alla Corte dei conti, registro n. 8 Interno, foglio n. 323, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Massa Carrara di un mutuo di L. 64.345.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(1220)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Potenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

Con decreto interministeriale in data 22 novembre 1948, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1949, registro n. 8 Interno, foglio n. 324, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Potenza di un mutuo di L. 85.683.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(1221)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Cuneo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

Con decreto interministeriale in data 9 dicembre 1948, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1949, registro n. 8 Interno, foglio n. 321, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Cuneo di un mutuo di L. 109.000.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(1222)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Terni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

Per l'integrazione del bilancio 1948, il comune di Terni con decreto interministeriale 14 gennaio 1949, n. 6256, è autorizzato a contrarre con uno degli istituti di credito, legalmente designati, un mutuo di L. 6.000.000.

(1242)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Enna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

Per l'integrazione del bilancio 1948, il comune di Enna con decreto interministeriale 27 gennaio 1949, n. 6374, è autorizzato a contrarre con uno degli istituti di credito, legalmente designati, un mutuo di L. 3.000.000.

(1243)

Rettifica dell'autorizzazione al comune di Ferrara a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

La disposizione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 febbraio 1949, al n. 645, è rettificata come segue:

Per l'integrazione del bilancio 1948, il comune di Ferrara è autorizzato col sottoindicato decreto Ministeriale a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale 31 dicembre 1948, n. 6809, importo L. 22.200.000, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1949, registro n. 8, foglio n. 328.

(1244)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa di produzione e lavoro fra ex combattenti di Campotosto e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 21 marzo 1949 è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Società cooperativa di produzione e lavoro fra ex combattenti di Campotosto, con sede in Campotosto, ed è stato nominato commissario il sig. Vincenzo Rampelli.

(1187)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione straordinaria dell'Istituto per le case popolari della provincia di Grosseto

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 26 marzo 1949, è stata prorogata fino al 18 giugno 1949, la gestione straordinaria dell'Istituto per le case popolari della provincia di Grosseto, affidata al commissario, ing. Ernesto Ganelli.

(1190)

Proroga per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Rimini

Con decreto Ministeriale 23 marzo 1949, l'esecuzione del piano di ricostruzione di Rimini, approvato con decreto Ministeriale 24 marzo 1947, viene prorogata a tutto il 24 marzo 1957.

(1191)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modificazioni allo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Cesole, Canicossa e Campitello », con sede in Mantova.

Con decreto Ministeriale 30 marzo 1949, sono state approvate, a termini del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, alcune modifiche al testo dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Cesole, Canicossa e Campitello », con sede in Mantova.

(1251)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 78

CAMBI VALUTARI 50 % (Esportazione)

Cambi di chiusura del 6 aprile 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	575 —	141 —
» Firenze	575 —	141 —
» Genova	575 —	141 —
» Milano	575 —	141 —
» Napoli	575 —	141 —
» Roma	575 —	141,50
» Torino	575 —	141 —
» Trieste	575 —	141 —
» Venezia	575 —	142 —

Media dei titoli del 6 aprile 1949

Rendita 3,50 % 1906	77,70
Id. 3,50 % 1902	71 —
Id. 3 % lordo	52,80
Id. 5 % 1935	98,075
Redimibile 3,50 % 1934	74,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	73,95
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,675
Id. 5 % 1936	94,575
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	99,925
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,90
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,925
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,925
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,375
Id. 4 % (15 settembre 1951)	97,50
Id. 5 % convertiti 1951	99,975

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di aprile 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 575 —
1 franco svizzero	» 141 —

Cambi di compensazione del 6 aprile 1949
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 13,12	per franco belga
Danimarca	» 72,98	» corona danese
Francia	» 1,80	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 70,57	» corona norvegese
Spagna (c/globale nuovo e c/B)	» 31,96	» peseta
Svezia (c/speciale)	» 159,94	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito e trasferimenti vari)	» 142,50	» franco svizzero

Per la lira sterlina valgono le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 27 novembre 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 1948).

Ufficio Italiano dei Cambi

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Graduatoria di merito del concorso a dodici posti di ispettore provinciale di 3ª classe (grado 10°, gruppo A) nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro, riservato ai laureati in medicina e chirurgia, indetto con decreto Ministeriale 25 marzo 1947.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti i regi decreti 11 novembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito in legge con la legge 16 giugno 1923, n. 886, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 25 marzo 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 22 maggio 1947, con il quale è stato indetto un concorso per esami a dodici posti di ispettore provinciale di 3ª classe (grado 10°, gruppo *A*) del ruolo dell'Ispettorato del lavoro, riservato ai laureati in medicina e chirurgia;

Visto il decreto Ministeriale 25 agosto 1947, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1947, registro Lavoro e previdenza sociale n. 8, foglio n. 400, con il quale è stato prorogato il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso predetto;

Visti gli atti e la relazione finale della Commissione giudicatrice del concorso;

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso stesso;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso nelle premesse citato:

1. Ferrigno Domenico con punti 16,66
2. Strinati Luigi Antonio » 16,50
3. Maestri Domenico » 15,95
4. Marinoni Franco » 15,78
5. La Vigna Eugenio » 14.91
6. Maestri Aldo » 14,62
7. Strinati Pier Polifonte » 14,48
8. Adrower Giulio » 13,70

Art. 2.

I predetti concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso nell'ordine seguente:

1. Ferrigno Domenico
2. Strinati Luigi Antonio
3. Maestri Domenico
4. Marinoni Franco
5. La Vigna Eugenio
6. Maestri Aldo
7. Strinati Pier Polifonte
8. Adrower Giulio

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 5 gennaio 1949

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1949
Registro Lavoro e previdenza n. 5, foglio n. 175. — LAMICELA

(1269)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.